

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 24 gennaio 1963

Estensione della legge 25 gennaio 1962, n. 24, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza non provenienti dai sottufficiali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 3 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, e l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, (modificato dall'articolo 15 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e dall'articolo 14 del regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284), stabiliscono che agli effetti della determinazione degli stipendi il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale delle Forze armate deve essere computato solo per metà e per un massimo di quattro anni.

Per contro l'articolo 46 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, sancì che per i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio agli effetti economici e di pensione è computata dalla data di arruolamento o dal 17° anno di età, per coloro che hanno prestato servizio anteriormente a detta età.

Rilevata tale diversa disciplina legislativa per gli ufficiali delle Forze armate, da un lato, e per i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dall'altro, è da osservare che in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che ha previsto un numero di aumenti biennali di stipendio illimitati, allo scopo di consentire agli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi (che

provengono tutti dai sottufficiali) una più adeguata valutazione del servizio precedentemente prestato, è stata emanata, su mia iniziativa, la legge 2 aprile 1958, n. 304, la quale ha stabilito che per i predetti l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° luglio 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.

Compiuto questo primo passo, parimenti su mia iniziativa è stata approvata la legge 25 gennaio 1962, n. 24, la quale ha esteso a tutti gli ufficiali provenienti dai sottufficiali lo stesso principio accolto dalla citata legge n. 304 per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi.

A questo punto, realizzatosi un progresso normativo pienamente giustificato da ragioni di equità e che trova la sua lontana origine nell'articolo 46 del testo unico sopra richiamato, appare indispensabile, per gli stessi motivi, eliminare la differenziazione di trattamento ora esistente fra gli ufficiali provenienti dai sottufficiali e quelli reclutati tramite le Accademie, per i quali continuano ad essere valide le vecchie norme dei citati regi decreti nn. 1427 e 1462.

Per quanto concerne poi gli ufficiali di Marina, provenienti dai corsi normali della

Accademia navale, si verifica un'iniquità vera e propria: il servizio da essi prestato nel grado di aspirante (grado esistente solo in Marina e parificato a quello massimo dei sottufficiali, con diritto di precedenza), continua ad essere valutato per metà ai fini della fissazione dello stipendio, anche se prestato in guerra.

Condizione, quest'ultima, che si riscontra per varie centinaia di ufficiali di Marina che in qualità di aspiranti hanno combattuto nell'una e nell'altra guerra mondiale; ed alcuni vi perdettero la vita da aspirante.

Del tutto ingiustificabile, infine, si palesa la lamentata limitazione nel computo del

servizio militare ai fini della progressione economica dello stipendio dal momento che sia il servizio prestato in posizione di richiamo, quanto il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria (legge 25 maggio 1962, n. 417) sono invece integralmente vevoli ai fini della progressione economica dello stipendio.

Per le suesposte considerazioni ho predisposto la presente proposta di legge che, mentre si prefigge lo scopo di adottare un unico criterio valutativo del servizio militare, a parità di benemerenze, riveste il carattere di un vero e proprio atto riparatore, di salvaguardia cioè di un principio di grande importanza, anche sotto il profilo morale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme della legge 25 gennaio 1962 n. 24, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza non provenienti dai sottufficiali.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

ART. 3.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.